

Circolare 16/2020

“BONUS PUBBLICITÀ” PER IL 2020

SOGGETTI BENEFICIARI

Il c.d. “Bonus pubblicità” è riconosciuto ai seguenti soggetti:

- **imprese / enti non commerciali;**
- **lavoratori autonomi;**

a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.


INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L’agevolazione in esame riguarda le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite:

- **stampa periodica / quotidiana** (nazionale o locale) anche “on line”;
- **emittenti televisive / radiofoniche locali** (analogiche o digitali).

Si rammenta che, al fine dell’agevolazione:

- le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

 Come chiarito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono ammissibili all’agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

Merita evidenziare che:

- l’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti;
- le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

SPESE ESCLUSE

Risultano **escluse** le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

- **televendite** di beni / servizi di qualunque tipologia;
- **servizi di pronostici / giochi / scommesse** con vincite di denaro;
- **servizi di messaggia vocale / chat-line** con servizi a sovrapprezzo.

CONDIZIONI E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Per accedere all'agevolazione in esame, come disposto dal comma 1 del citato art. 57-bis, è necessaria la sussistenza di un **“investimento incrementale”**, ossia che il valore complessivo dell'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello sugli *“stessi mezzi di informazione”* dell'anno precedente. Sul punto, come specificato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria nella Nota aggiornata al 24.7.2018,



*“per «stessi mezzi di informazione» si intendono, ovviamente, non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, bensì il **tipo di canale informativo**: stampa, da una parte, emittenti radiofoniche e televisive, dall'altra”.*

Pertanto, la necessità di dover realizzare un **“investimento incrementale”** comporta l'esclusione dal bonus dei soggetti che non hanno sostenuto nell'anno precedente alcuna spesa pubblicitaria.


Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

CONDIZIONI PER IL 2020

Con l'introduzione del comma 1-ter del citato art. 57-bis da parte del c.d. **“Decreto Cura Italia”**, **per il 2020**, l'agevolazione in esame è riconosciuta *“alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti”* nella misura del **50% dell'importo degli investimenti effettuati (nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis)**.

Pertanto, il credito d'imposta in esame è parametrato sull'**intero ammontare investito** in **“campagne pubblicitarie”**, anziché sul valore incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente come previsto **“a regime”**.

Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra esposto, il c.d. **“Bonus pubblicità”** può essere schematizzato come segue.



Come disposto dall'art. 1 del citato Provvedimento 31.7.2018, per poter beneficiare dell'agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare:


- **dall'1.3 al 31.3 di ciascun anno** la **“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”**, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell'anno, a carattere **“prenotativo”**;
- **dall'1.1 al 31.1 di ciascun anno** la **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**, con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione **“prenotativa”** precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).

Tali dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l'apposito modello, con **istanza telematica** da inviare tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.



La determinazione del credito d'imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati**.

Per il 2020, il nuovo comma 1-ter del citato art. 57-bis, prevede che la Comunicazione telematica di prenotazione del bonus **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020**.



Le Comunicazioni già inviate nel periodo 1.3 - 31.3.2020 **rimangono valide**.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

A tal fine, nel mod. F24 va riportato il codice tributo **"6900"**, istituito dall'Agenzia con la citata Risoluzione n. 41/E (quale *"anno di riferimento"* va riportato l'anno di concessione del credito).

INDICAZIONE NEL MOD. REDDITI

Il credito d'imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.

CUMULABILITÀ

L'agevolazione in esame è **alternativa e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee *"salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità"* dell'agevolazione stessa.

RISORSE DISPONIBILI

Lo stanziamento previsto per l'anno 2020, inizialmente stabilito dal decreto Rilancio a 60 milioni, è stato incrementato dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, articolo 96) a 85 milioni di euro, di cui:

- 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
- 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).

Il credito d'imposta richiesto nella domanda di prenotazione è esclusivamente un credito "teorico". Il credito d'imposta effettivamente liquidato, infatti, potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziate; in tal caso, sarà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti 2 diversi di crediti d'imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

L'elaborazione dei testi, ancorchè curata con attenzione, non impegna alcuna responsabilità